

della legge del 1923 modificata nel 1940, avesse superato l'importo di una mensilità di utili che era già corrisposta sotto forma di doppia mensilità di giugno.

✓ Su questo punto si ebbero ampi scambi di idee nel corso dei quali i lavoratori, mentre accennarono, sia pure in via di ipotesi, a tesi estreme in base alle quali si sarebbe preteso di rimettere in discussione tutte le mensilità aggiuntive, come se non fossero già corrisposte (tesi che fu nettamente e definitivamente respinta dai rappresentanti dell' A. N. I. A.), precisarono i loro rilievi su questi due punti:

a) - anche ammesso che la doppia mensilità di giugno costituisse la mensilità utili garantita come minimo dall' art. 7 del contratto, non era logico che essa venisse corrisposta nell' anno solare successivo alla chiusura dell' esercizio: essendone predeterminata la misura, tanto valeva corrisponderla nell' esercizio di competenza, e ciò anche in armonia con il sistema indicato nell' accordo economico 6 aprile, che postula una retribuzione effettiva di 16 mensilità, pagabili tutte nell' anno di competenza;

b) - se si ammetteva che i futuri utili sarebbero stati distribuiti solo quando la quota attribuibile in base all' art. 15 avesse superato l' importo di una intera mensilità, praticamente una vera distribuzione sarebbe stata